

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Azzano San Paolo (Bg), Via I Maggio n.15, l'associazione sportiva denominata: **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB”**.

Articolo 2 - Oggetto e Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sport non come attività fine a se stessa, ma come momento d'incontro e d'aggregazione tra le persone. Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione potrà promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche ed in particolare:

- a) riunire ed associare persone che hanno interesse e praticano tutte quelle attività sportive dilettantistiche accomunate dalla passione per la costruzione e conduzione di mezzi di trasporto ecologici, senza motore, non convenzionali;
- b) promuovere e sostenere iniziative, eventi, manifestazioni dimostrative ed agonistiche (organizzate anche da altri enti, associazioni o privati) dedicate a tali mezzi, fornisce le informazioni e la regolamentazione tecnica di costruzione dei mezzi, sostiene il reclutamento degli atleti e assicura la regolarità tecnico-sportiva della gara;
- c) promuove l'attività di formazione degli atleti e dei commissari di gara;
- d) promuove la cultura e la riscoperta di antichi giochi da strada e delle dirette o indirette evoluzioni e trasformazioni.
- e) Promuove la valorizzazione dei paesi e del territorio locale;
- f) Promuove momenti di socializzazione, conoscenza e aggregazione tra i soci.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione può stipulare accordi, partnership e convenzioni con altri Enti, Associazioni e/o privati per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva a cui si affilierà per conseguimento degli scopi anzidetti.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci

Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. I soci fondatori sono quelli che risultano dall'atto costitutivo. I soci ordinari sono i soggetti ammessi a far parte dell'Associazione a seguito della disamina della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo che: abbiano versato la quota associativa, abbiano conoscenza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione e ne condividano gli obiettivi, gli ideali e i progetti.

Il numero di soci è illimitato e possono esserlo solo persone fisiche.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo e viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità dalla partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5 - Ammissione

Chi intende fare parte dell'Associazione deve farne richiesta scritta, compilando i modelli prestampati forniti dall'Associazione stessa. L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda d'iscrizione da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio contrario deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

L'iscrizione di un nuovo socio viene annotata nel libro dei soci.

La domanda di ammissione presentata da un minorenne deve essere controfirmata dal genitore, dal tutore o, comunque, da chi ne esercita la potestà parentale. In questo caso, chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 6 - Diritti dei soci

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare ed esprimere il proprio voto, se maggiore d'età, alle assemblee dei soci;
- c) a partecipare, se maggiore di età, alle elezioni degli organi direttivi.

Articolo 7 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti, delle direttive e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al versamento del contributo associativo annuale. La quota associativa non potrà mai essere restituita ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile;
- c) al versamento dei contributi eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione.

I soci fondatori che intendano esercitare i diritti attribuiti ai soci ordinari sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui sopra.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni scritte presentate al Consiglio Direttivo, per mancato rinnovo dell'iscrizione all'Associazione entro il secondo mese successivo a quello di approvazione del rendiconto annuale, per esclusione o per causa di morte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata mediante lettera raccomandata al socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- b) si renda moroso del versamento della quota associativa o dei contributi eventualmente richiesti (morosità protrattasi per oltre 15 giorni dalla scadenza del versamento richiesto);
 - c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d) denigri, diffami o offenda, con qualunque mezzo, l'immagine dell'Associazione, dei suoi Organi o dei singoli componenti degli stessi a motivo di svolgimento del loro incarico;
 - e) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
- Il recesso per dimissioni, l'esclusione o la decadenza diventano operanti dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 9 - Fondo Comune

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative. La quota è determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi eventualmente richiesti ai soci dal Consiglio Direttivo in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- e) dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i diritti a contenuto patrimoniale acquisiti dall'Associazione nel corso della gestione;
- f) dagli eventuali avanzi di gestione.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Articolo 11 - L'Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con almeno 20 giorni di preavviso mediante comunicazione nell'apposita sezione sul sito dell'Associazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'ordine del giorno. La pubblicazione stessa costituirà prova di avvenuta notifica e ricevimento di convocazione per tutti i soci. L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria ma con un preavviso minimo di 7 giorni.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo:

- a) su richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta (la convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla domanda);
- b) su richiesta scritta avanzata dal socio escluso o da chi non sia stato ammesso come socio che intendano contestare la decisione del Consiglio Direttivo;
- c) dal Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario.

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea viene redatto apposito verbale firmato da colui che l'ha presieduta e dal segretario nominato dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

All'assemblea ordinaria compete:

- definire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario;
- discutere ed approvare il rendiconto preventivo;
- discutere ed approvare il programma di attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare le proposte di modifica del regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli argomenti attinenti la vita e i rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

All'assemblea straordinaria compete deliberare in merito:

- alla modifiche dello statuto;
- allo scioglimento dell'Associazione;
- alle modalità di liquidazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la maggioranza richiesta, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere fissato il giorno, l'ora e il luogo per la seconda convocazione. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero di soci aventi diritto di voto partecipanti, e l'assemblea straordinaria è

regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi di questi che, comunque, devono rappresentare più di un terzo degli associati aventi diritto di voto.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo cinque membri. Il numero di Consiglieri viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di venti eletti. Nel proprio ambito, il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire la carica di consigliere i soli soci maggiori d'età in regola con il pagamento delle quote associative.

Nel caso per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, gli stessi verranno surrogati nella prima Assemblea utile convocata ovvero i rimanenti continueranno l'attività e provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza dell'incarico dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo si considera sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa il numero dei suoi componenti scenda sotto i tre membri. I consiglieri rimasti in carica devono provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su iniziativa del Presidente stesso o dal Segretario su richiesta di almeno 2 Consiglieri, in questo caso la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. L'assemblea è convocata con almeno 5 giorni di preavviso mediante comunicazione nell'apposita sezione sul sito dell'Associazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'ordine del giorno. La pubblicazione stessa costituirà prova di avvenuta notifica e ricevimento di convocazione per tutti i Consiglieri.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'adunanza, qualora manchi il Segretario designato.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- c) redigere un rendiconto preventivo e il programma generale annuale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) determinare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi da richiedere ai soci in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione ed i relativi termini di pagamento;
- e) indire le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;

- f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre alla discussione e all'approvazione dell'assemblea dei soci solo quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative;
- h) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si rendessero necessari;
- i) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dallo statuto, la straordinaria amministrazione;
- j) attuare le finalità previste dello statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 13 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica l'intera durata del Consiglio. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In particolare spetta al Presidente:

- sorvegliare sul buon andamento dell'Associazione;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- curare l'osservanza dello statuto e promuoverne la riforma quando necessario.

Articolo 14 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 15 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle tenuta dei libri sociali nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di conferire compiti spettanti al Segretario ad altri membri del Consiglio stesso. In questo caso dovrà darne comunicazione ai soci alla prima Assemblea utile.

Articolo 16 - Il rendiconto

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio chiuso e trasmetterlo ai soci unitamente alla convocazione dell'assemblea che dovrà discuterlo e approvarlo.

Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano i termini previsti

dal presente articolo possono essere prorogati di due mesi con delibera del Consiglio Direttivo che ne illustri le ragioni.

Il rendiconto deve essere uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'Associazione e si deve riferire sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata.

Articolo 17 - Anno Sociale

L'anno sociale inizia il 1° marzo e termina il 28 febbraio di ciascun anno.

Articolo 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto.

Deliberato lo scioglimento, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altra associazione che persegua fini sportivi o per finalità sportive, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Presidente

Il Segretario

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria del 19 febbraio 2008.